



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Fausto Casari	Presidente
dott. Francesco Parisoli	Consigliere rel.
dott. Riccardo Di Pasquale	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 406 del Ruolo Generale
dell'anno 2009, promossa da

DELFINO PAOLA, con domicilio eletto in Roma, presso lo
studio dell'avv. Flavio La Gioia e dell'avv. Andrea Fava,
che la rappresentano e difendono come da delega a margine
della memoria di costituzione 15 settembre 2014

- appellante -

contro

IL SOGNO S.C.R.L. IN L.C.A., in persona del commissario
liquidatore, con domicilio eletto in Bologna, presso lo
studio dell'avv. Pierluigi Bertani, che la rappresenta e
difende come da delega telematica allegata alla comparsa di
costituzione 11 marzo 2016

- appellata -



IN PUNTO A: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 15 marzo
2016, sulle seguenti

CONCLUSIONI

come da verbale dell'udienza di precisazione delle
conclusioni

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Delfino Paola, quale (ex) socio della cooperativa IL
SOGNO, promuoveva giudizio arbitrale con cui riferiva

- di avere sottoscritto atto di prenotazione di un
alloggio al prezzo di 167.440,00 euro e di avere versato al
momento della domanda buona parte del prezzo (euro 131.000)

- di avere riscontrato, in corso d'opera, difformità
dell'alloggio rispetto al progetto originario e relativa
planimetria e vizi dei quali aveva chiesto la rimozione;

- di avere segnalato, in particolare, la riduzione
superficie del bagno a seguito di ingrossamento del muro per
consentire il passaggio delle tubazioni sanitarie, la
presenza del collettore dell'acqua calda posto nel
soggiorno, anziché in luogo meno visibile, la collocazione
della canna di aspirazione dei fumi della cucina non in
corrispondenza della cappa;

- di essere stata esclusa dalla cooperativa con delibera
15 maggio 2007 per violazione di norme statutarie di
comportamento e dello spirito cooperativistico;



chiedeva, dunque, dichiararsi la illegittimità della delibera impugnata e condannare, per l'effetto, la società convenuta alla eliminazione dei vizi e delle difformità e quindi a risarcire il minor valore dell'appartamento e al risarcimento del danno da ritardo.

2. Il Sogno s.c.r.l. resisteva a tali domande, costituendosi nel giudizio arbitrale.

Affermava che le difformità rilevate della Delfino rientravano nel margine di tolleranza imposto da esigenze tecniche e costruttive;

sosteneva che la condotta tenuta della Delfino nel corso dello svolgimento del rapporto e menzionata nella delibera impugnata (avere ritardato la scelta dei materiali, avere ostacolato in maniera continuativa l'esecuzione dei lavori con visite non autorizzate al cantiere e impartendo prescrizioni alle maestranze senza alcun titolo, non essersi uniformata alle indicazioni sia della committenza che della direzione lavori, avere trascurato tutti gli inviti e le intimazioni rivoltele dalla cooperativa) si era rivelata incompatibile con le finalità della cooperativa medesima ed aveva violato sia lo Statuto che il regolamento di prenotazione.

3. Il collegio arbitrale, compiuta attività istruttoria, comprensiva di CTU diretta ad accertare la esistenza e la natura delle difformità edilizie denunciate dalla parte



attrice, con lodo 17 novembre 2008 rigettava le domande della Delfino, condannandola alle spese del procedimento arbitrale e alla rifusione delle spese legali in favore di controparte.

Il collegio rappresentava la esistenza di lettere di contestazione delle difformità nelle quali Delfino Paola aveva ecceduto nei toni e nella forma, insinuando che le modifiche al proprio locale erano state eseguite per favorire i prenotatari degli alloggi confinanti; evidenziava che la Delfino aveva promosso un tentativo di conciliazione per poi tenere una condotta del tutto contraria e tale da costringere la società a non aderire al tentativo di conciliazione, violando in tal modo una prerogativa della cooperativa che prevedeva modalità interne di definizione delle controversie; ed aveva eseguito accessi non autorizzati al cantiere in violazione di specifico divieto contenuto nel regolamento di prenotazione, lagnandosi con il personale delle asserite difformità; rilevava, poi, la ingiustificatezza di tale condotta resa evidente dagli accertamenti del CTU il quale aveva verificato che le asserite difformità erano dipese da esigenze tecniche e non avevano determinato alcuna diminuzione di valore dell'appartamento.

Secondo gli arbitri, dunque, tale condotta svelava la incapacità della Delfino di convivere in una collettività



retta da principi mutualistici e di conseguire insieme agli altri soci il bene mutualistico comune e integrava una ipotesi di esclusione prevista dall'art. 10 dello Statuto, prevedente il caso del socio che non era più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali: nella condotta della Delfino, secondo il collegio, si rinvenivano sia specifici inadempimenti al Regolamento di prenotazione sia specifici elementi idonei a dimostrare la impossibilità di perseguire il rapporto associativo per realizzare l'interesse comune.

Da ultimo, rilevavano anche la gravità di siffatta condotta ai fini di integrare compiutamente la causa di esclusione prevista dallo Statuto.

4. Con il 1° motivo di impugnazione, Delfino Paola deduce la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 comma 1° n. 12 (non 11) c.p.c.: omessa pronuncia su una domanda (di illegittimità in sé della delibera).

Sostiene che aveva eccepito la illegittimità della delibera per non avere richiamato *ex professo* una delle cause di esclusione del socio previste dello Statuto, ai sensi dell'art. 10, essendosi limitata a formulare addebiti del tutto generici e dunque non riconducibili a nessuna delle ipotesi tassative di esclusione, ed aveva anche sostenuto che le previsioni statutarie dovevano essere preventivamente depurate delle disposizioni cosiddette



aperte e/o di stile che risultavano inapplicabili per evidente nullità delle stesse.

Afferma che nessuna decisione è stata presa dagli arbitri su tale domanda, accusandoli di essere entrati nel merito delle contestazioni, in contrasto con le decisioni prese in sede cautelare allorché avevano affermato che gli artt. 7 e 10 dello Statuto non prevedevano l'obbligo del socio di tenere un comportamento corretto.

La doglianza, peraltro, ad avviso di questo giudice, non può essere condivisa, anche perché fondata su una lettura di parte, e limitata, della impugnata decisione arbitrale.

In primis il motivo è malamente formulato poiché gli arbitri hanno deciso su tutte le domande avanzate da Delfino Paola.

Semmai, la doglianza, interpretata nel suo contenuto, riguarda la mancanza di motivazione su uno degli argomenti dedotti a sostegno della illegittimità della delibera ma, anche così inteso, il motivo è infondato.

Dopo aver descritto i diversi comportamenti tenuti dalla Delfino in corso d'opera e nei confronti della cooperativa il collegio arbitrale è giunto alla conclusione che siffatta condotta integri la causa di esclusione prevista dall'art. 10 Statuto e consista nella impossibilità del socio di concorrere nel raggiungimento degli scopi sociali.

Il richiamo, dunque, a precisa causa di esclusione



prevista dallo Statuto è, nel lodo, esplicito ed inequivocabile.

5. Con il 2° motivo, la parte attrice denuncia la mancata ed incompleta esposizione dei motivi e la conseguente nullità ai sensi degli artt. 823 e 829 comma 1° n. 5 c.p.c.

In particolare, Delfino Paola si duole che gli arbitri, né nella parte narrativa né in quella più strettamente motivazionale, abbiano descritto i reali motivi di impugnazione o, meglio, "la puntuale ed ampiamente argomentata doglianza avanzata dalla conchiudente ..." in relazione alla illegittimità della deliberazione opposta per assoluta mancanza di corrispondenza dei motivi posti a fondamento dell'esclusione con le disposizioni di cui agli artt. 7 e, segnatamente, 10 dello Statuto sociale.

Lamenta che gli arbitri abbiano accorpato in un unico motivo i tre motivi di critica da lei svolti:

- il primo relativo al vizio meramente formale di non corrispondenza degli addebiti alle disposizioni di statuto
- il secondo, sostanziale, relativo alla insussistenza degli addebiti;
- il terzo, formale, inerente alla genericità della motivazione della deliberazione.

Ne deriverebbe, a suo dire, la impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* in assenza di una decisione esplicita sulla dedotta illegittimità della deliberazione.



Ad avviso di questo giudice, peraltro, la doglianza ripropone, sotto altri aspetti, gli stessi argomenti contenuti nel primo motivo ed è altrettanto infondato.

È noto che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'*iter* logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la *ratio* della decisione (cfr., da ultimo, Cass. n. 28218 del 2013).

La motivazione del lodo qui impugnato, di contro, è estesa e ampiamente intelligibile poiché esamina nello specifico le singole condotte tenute dalla Delfino e richiamate e considerate nella delibera impugnata e le riconduce alla causa di esclusione di cui si è detto, prevista dall'art. 10 dello Statuto.

Che, poi, il lodo abbia sinteticamente enunciato le ragioni della doglianza è irrilevante, tenuto conto che gli arbitri hanno comunque dato adeguata motivazione, prendendo



sostanzialmente in considerazioni tutti gli argomenti difensivi esposti dalla parte attrice.

6. Con altra doglianza, Delfino Paola deduce nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 1°, nn. 7 e 9, c.p.c.; assume violazione del principio del contraddittorio, mancata osservanza del regolamento arbitrale, violazione falsa applicazione degli artt. 183,184, 189, 190, 816 *bis* e 816 *ter* c.p.c.

Nel suo assunto una prima violazione commessa dagli arbitri sarebbe consistita nella eccessiva dilazione del termine di costituzione della Cooperativa nel giudizio arbitrale in spregio a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento arbitrale.

Ed invero, mentre quest'ultimo prevedeva un termine di 30 giorni dalla notifica della domanda arbitrale (avvenuta il 31 luglio 2007) la costituzione della Cooperativa era avvenuta il 7 marzo 2008.

La circostanza dedotta, peraltro, è irrilevante.

Per la inosservanza del termine sopra indicato non risulta essere stata prevista alcuna sanzione di nullità né dall'art. 6 del Regolamento Arbitrale né dalle parti, nello specifico, prima di iniziare la controversia; e, del resto, Delfino Paola nemmeno deduce quale sia l'evidente nocumento da lei asseritamente subito.

A maggior ragione, poi, non pare possibile ipotizzare una



violazione del contraddittorio insito nella dilazione del termine concesso alla parte convenuta. essendo comunque rimasto integro il diritto di replica spettante alla parte attrice.

Con la medesima doglianza, Delfino Paola si duole della mancata osservanza delle norme processuali del c.p.c. pur richiamato dal regolamento arbitrale

Il collegio arbitrale, in particolare, aveva concesso un termine di 8 giorni per il deposito di memorie istruttorie e un successivo termine di 4 gg. per repliche, dopo la pronuncia della ordinanza cautelare; con successiva ordinanza aveva fissato una udienza per la escussione dei testi e per conferimento di incarico al CTU (ossia aveva provveduto sulle istanze istruttorie); alla udienza, assunte le prove orali, aveva assegnato termine al CTU per il deposito della consulenza e aveva fissato direttamente la udienza di discussione senza concedere alle parti ulteriore termine per esame della consulenza ed eventuali osservazioni, ma assegnando loro termine fino alla udienza per il deposito delle comparse conclusionali.

Il collegio, poi, non aveva provveduto provvedeva sulla istanza di rinnovazione della CTU avanzata dalla essa Delfino sia in sede di p.c. che con la memoria conclusionale

Secondo l'impugnante, da tale svolgimento procedurale sarebbero derivate non poche lesioni del "connaturale



diritto di difesa" della parte, privata della possibilità di modificare domande ed eccezioni anche dopo la costituzione in giudizio della controparte, privata della facoltà di presentare osservazioni e/o rilievi critici alla CTU, di sentirlo convocare a chiarimenti o di conseguire la rinnovazione dell'indagine, privata della possibilità di godere dei termini minimi di legge e/o congrui per la deduzione delle istanze istruttorie e per l'allegazione della documentazione a suffragio della domanda e per la redazione degli atti defensionali conclusivi della procedura.

Ora, la censura in esame va ricondotta alla previsione dell'art. 829 nn. 7) e 9) c.p.c. (nel testo attualmente in vigore, stante la data di proposizione della domanda di arbitrato).

Il n. 7) dell'art. 829 comma 1° prevede che il lodo sia nullo quando nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata.

Delfino Paola, peraltro, non dice quali forme le parti avevano espressamente previsto sotto la sanzione di nullità per il caso della loro inosservanza, né alcuna specifica previsione di nullità per inosservanza di forme processuali è contenuta nel regolamento arbitrale invocato dalla stessa impugnante.



Quanto alla violazione del contraddittorio, va rammentato, anzitutto, che esso è rispettato quando è consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni e la collaborazione nell'accertamento dei fatti o, in altri termini, di esporre i relativi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo, di presentare entro i termini prefissati, a norma dell'art. 816 comma terzo cod. civ., memorie, repliche e documenti, di conoscere in tempo utile le istanze e richieste delle parti.

Si aggiunga che l'omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod.proc.civ soggiace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo (cfr., su quest'ultimo punto, Cass. n. 2201 del 2007)

Nella specie, le doglianze svolte dalla Delfino appaiono del tutto generiche e si limitano a descrivere lo svolgimento del processo, senza dedurre quale compromissione del proprio diritto di difesa ella avrebbe subito a seguito delle decisioni arbitrali.

Al contrario, deve riconoscersi che la parte impugnante ha potuto agevolmente spiegare la propria difesa in quanto, come da lei esposto, ha visto accogliere una istanza di sospensione cautelare, si è vista concedere un termine per dedurre le prove e altro termine per eventuali repliche (e



ovviamente dedurre controprove) ed in tale occasione bene avrebbe potuto precisare o modificare le proprie domande a fronte delle difese avversarie; ha potuto assistere all'assunzione delle prove; da ultimo, ha ottenuto un termine per il deposito degli scritti conclusionali, nel quale avrebbe potuto sviluppare, tra l'altro, critiche nei confronti della consulenza tecnica, e, come da lei rammentato, insistere per la sua rinnovazione.

Del resto, Delfino Paola si lamenta in modo del tutto generico della lesione del contraddittorio, ma non specifica quali diverse e più ampie prove avrebbe potuto dedurre se i tempi fossero stati maggiori, quali le modifiche o le precisazioni delle proprie domande che avrebbe dovuto apportare a seguito delle difese avversarie, e neppure quali impedimenti esistevano nel formulare critiche e istanza di ogni tipo, compresi i chiarimenti al CTU o la rinnovazione della consulenza, negli scritti conclusionali.

Da ultimo, deve rilevarsi che mai la Delfino sollevò eccezioni di nullità per violazione del proprio diritto di difesa nel corso dell'intero giudizio arbitrale o, più limitatamente, si dolse del *modus procedendi* imposto dagli arbitri.

7. Con un 4° motivo, la parte impugnante denuncia la nullità del lodo per contraddittorietà "manifesta" ex art. 829, comma 1°, n. 11 "e/o n. 8" c.p.c.



In particolare, secondo la Delfino, il lodo sarebbe contrario alla pronuncia resa dagli stessi arbitri in sede cautelare che aveva sospeso la efficacia della delibera, rilevando l'esistenza di un consistente *fumus* a sostegno delle domande attoree.

Sussisterebbero, poi, contraddizioni nella motivazione dal momento che gli arbitri hanno ritenuto dimostrata la sussistenza degli addebiti, basandosi su una mera comunicazione - diffida proveniente dalla Delfino e su testimonianze contrastanti tra loro e hanno censurato la condotta della stessa odierna impugnante nonostante la CTU avesse riscontrato la esistenza, nell'immobile assegnatole, delle difformità da lei denunciate.

Peraltro, è appena il caso di rammentare che il vizio in questione comporta la nullità del lodo quando risultino inconciliabili le varie statuizioni del dispositivo ovvero vi sia contrasto tra la motivazione e il dispositivo e da ciò derivi la impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* della pronuncia. Il vizio, cioè, si traduce, in sostanza, in un vizio di motivazione poiché ad essere determinante è la impossibilità di verificare la completezza e la coerenza del ragionamento condotto dagli arbitri.

Non assume rilevanza, perciò, il denunciato contrasto tra il provvedimento con cui gli arbitri in via interinale hanno sospeso la efficacia della deliberazione e la pronuncia di



rigetto della impugnazione della stessa deliberazione societaria, stante la natura meramente provvisoria della pronuncia cautelare, la cui contrarietà alla decisione di merito appare, per così dire, fisiologica o, comunque, consona al normale svolgimento processuale.

Gli altri argomenti su cui si fonda la doglianza in esame, poi, come è facile rilevare dal loro contenuto, non evidenziano contraddizioni insanabili tra la motivazione e il dispositivo o tra diverse parti della motivazione, ma si risolvono in critiche del modo con cui gli arbitri hanno valutato le prove orali e la CTU, ossia hanno esercitato il loro potere decisorio (ciò che, com'è noto, in questa sede risulta insindacabile).

8. Il 5° motivo dell'impugnazione proposta da Delfino Paola denuncia la nullità del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 11) c.p.c. *"sotto altro profilo, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3, 4, 6, 7, 8 e 10 Statuto sociale, e del Verbale di prenotazione degli alloggi, per violazione falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362, 1363, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371"* (si presume del codice civile)

Assume che la elaborazione ermeneutica degli arbitri in relazione alla condotta tenuta dall'ex socio, laddove hanno ravvisato una violazione del dovere di collaborazione tra



socio e collettività sociale necessaria per il raggiungimento della finalità mutualistica, è disancorata da ogni corretto canone interpretativo delle stesse disposizioni dello statuto sociale, del verbale di prenotazione degli alloggi nonché delle comuni norme in materia di interpretazione dei contratti tale da comportare l'assoluta incomprendibilità delle motivazioni addotte a fondamento della decisione.

Sostiene che ai sensi degli artt. 3 e 4 Statuto lo scopo della cooperativa è solo quello di fornire al socio l'abitazione prescelta e che tali disposizioni non prevedono alcun rapporto collaborativo e/o cooperativo di carattere permanente tra la cooperativa e il socio stesso; afferma che, vertendosi in tema di compravendita, l'unica causa di ostacolo all'assegnazione agevolata degli immobili non poteva essere che il mancato pagamento della quota, mentre la Delfino aveva sempre regolarmente versato i ratei dovuti.

E, dunque, secondo l'impugnante, se gli arbitri avessero interpretato correttamente *"il senso delle disposizioni dello Statuto Sociale, nonché dei correlativi atti di compravendita dell'immobile, anche alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. del codice civile"*, sarebbero giunti alla conclusione che nessuna concreta lesione o compromissione degli scopi sociali poteva essere ipotizzabile.



Trattasi, peraltro, di motivo generico ed inammissibile.

Nulla dice, la Delfino, quanto alla asserita inosservanza degli artt. 6,7,8,9, dello Statuto e nemmeno spiega quali violazioni dei criteri ermeneutici legali, contenuti nelle menzionate norme del codice civile, dovrebbero ascrivere alla decisione arbitrale.

Nel merito, le doglianze svolta da Delfino Paola si risolvono in una critica del contenuto della decisione arbitrale, nel suo contenuto essenziale, laddove gli arbitri hanno ricondotto il comportamento tenuto dal socio nel corso del rapporto alla ipotesi di esclusione prevista dall'art. 10 dello Statuto nei confronti del socio che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Non sussiste, perciò, un profilo di incomprendibilità della motivazione, ma una interpretazione dei fatti e delle disposizioni statutarie che la Delfino non ha condiviso e che, peraltro, non poteva e non può pretendere di rivisitare in questo giudizio.

9. La domanda di nullità del lodo proposta dalla Delfino, pertanto, deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,

rigetta la domanda di nullità del lodo arbitrale proposta



da Delfino Paola e condanna quest'ultima a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in euro 9.250,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 luglio 2016

Il Presidente
Casari

L'est.
Parisoli

